



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
Ufficio Unico dei Comuni di Monza e di Barlassina per la gestione associata e coordinata delle funzioni per
l'affidamento dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani

COMUNE DI MONZA Protocollo Generale	
- 1 MAR 2018	
N°.	60058
CL.	6.8
FASC.	17

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CER 20.03.01) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 8 MESI

ART. 1. PREMESSE E DEFINIZIONE DEL BISOGNO

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero.

L'appalto ha per oggetto il servizio di recupero e/o smaltimento del rifiuto urbano residuo proveniente da raccolta differenziata dei Comuni di Monza e di Barlassina.

Il trasporto dei rifiuti è a carico dei rispettivi Comuni di provenienza.

I Comuni intendono altresì contenere i costi, i tempi di percorrenza e gli impatti ambientali derivanti sia dalla movimentazione e conferimento dei rifiuti sia dalla partecipazione del personale degli Enti ad eventuali verifiche in contraddittorio.

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto da luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

ART. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento del rifiuto urbano residuo da raccolta differenziata - CER 20.03.01 raccolta distintamente nei territori dei Comuni di Monza e Barlassina.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da inserire nella documentazione di gara. Le operazioni richieste (smaltimento e/o recupero) dovranno essere autorizzate per le quantità riportate al successivo articolo 3, maggiorate del 20%.

ART. 3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Il quantitativo presunto, non vincolante (+/- 20%), dei rifiuti conferibili è così costituito:

CER 20.03.01 - RIFIUTO URBANO RESIDUO

- per il Comune di Monza ton/anno 18.500 (pertanto per il solo periodo Maggio/Dicembre 2018 ton. 12.335, mentre per l'intero periodo compresa l'opzione di estensione di ulteriori 8 mesi ton. 24.670);
- per il Comune di Barlassina ton/anno 900 (pertanto per il solo periodo Maggio/Dicembre 2018 ton. 600, mentre per l'intero periodo compresa l'opzione di estensione di ulteriori 8 mesi ton. 1.200).

Tali quantitativi PRESUNTI potrebbero subire delle variazioni sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento sia per aumento/diminuzione dei criteri di assimilazione quantitativi.

La data di avvio del servizio è convenzionalmente stabilita nel 1° maggio 2018, per una durata

di 8 mesi fino al 31 dicembre 2018. L'appalto in oggetto prevede, inoltre, l'opzione di estensione dell'affidamento agli stessi prezzi o migliorativi e agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, della quale il Comune di Monza e il Comune di Barlassina potranno avvalersi fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, mediante richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore entro la scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula dei rispettivi contratti con il Comune di Monza e con il Comune di Barlassina.

Il corrispettivo unitario a base di gara è pari a €. 103,00/ton. IVA esclusa. L'importo complessivo presunto dell'affidamento, tenuto conto anche dell'opzione di estensione, è pertanto pari a € 2.664.610,00 (IVA esclusa), di cui costi per la manodopera presunti stimati pari a €. 689.200,00 compresa l'opzione di estensione così suddivisi:

CER 20.03.01 - RIFIUTO URBANO RESIDUO
COMUNE DI MONZA: € 2.541.010,00
COMUNE DI BARLASSINA: € 123.600,00

All'Appaltatore verrà riconosciuto il prezzo/ton offerto in ribasso in sede di gara.

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio ai Comuni verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria. Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione iniziale, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà di ciascuno dei 2 Comuni affidatari effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa utilizzata dal Comune e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione delle rispettive pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

3.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 4. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

4.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto (o impianti in caso di R.T.I.) indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

4.2. Gli impianti dovranno essere autorizzati per ricevere l'intero quantitativo di rifiuto (incluso il 20% di eventuale incremento).

Luogo della consegna: impianto di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento e/o incenerimento indicato in offerta. Non è ammesso lo smaltimento in discarica. Qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico. La frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica. Qualora, in via residuale, si dovesse avviare a discarica una frazione del rifiuto derivante dal trattamento dovrà essere documentato che il PCI e l'Indice di Respirazione siano inferiori ai limiti previsti dalla legge.

Se l'impianto proposto dalla ditta partecipante alla gara fosse un impianto di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento con successivo conferimento del materiale trattato ad altro impianto l'aggiudicatario dovrà presentare con cadenza trimestrale una descrizione del processo (selezione, trattamento, indicazione luoghi e quantità di conferimento del rifiuto in uscita dal trattamento, potenzialità, etc...).

Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti", volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

4.3. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, minicompattatori e autocompattatori, daily, bilici o comunque mezzi idonei a tale trasporto.

L'impianto dovrà essere dotato di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche autocompattatori di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 45' (quarantacinque minuti) in ogni condizione di esercizio, di cui 30' (trenti minuti) calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i tempi predetti saranno addebitati alla Ditta Incaricata, a titolo di compensazione, Euro 25,00 (venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. I tempi dinanzi indicati (per complessivi massimo 45 minuti) potranno essere superati solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune, (ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio dell'impianto, etc...).

4.4. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e dovranno essere garantite le seguenti fasce orarie presso l'impianto individuato: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00. Ciascun Comune di riserva la facoltà di richiedere con un preavviso di almeno 24 ore l'ampliamento di tali orari in caso di specifiche necessità operative, anche in giornate festive, in orario notturno e in orario festivo notturno. L'Appaltatore si impegna a comunicare con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo l'eventuale chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse). Eventuali proposte di orari più restrittive rispetto a quelle indicate dovranno essere comunicate in sede di offerta.

Non sono previsti conferimenti oltre che nelle giornate di Domenica anche durante le seguenti festività: 1 Gennaio, 6 Gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre.

4.5. Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 40 km dal centro di Monza sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza un rimborso spese pari a € 0,60714/(t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dal centro di Monza all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso dell'impianto in giorni e orari analoghi a quelli del trasporto).

Tale rimborso si necessita a copertura delle spese aggiuntive che il Comune di Monza dovrà riconoscere all'appaltatore del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento all'impianto individuato con la presente procedura.

ART. 5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto è indetto a mezzo di procedura aperta, come definita dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo delle seguenti prestazioni poste a base di gara. Nella formulazione dell'offerta, oltre al ribasso d'asta, dovrà essere indicato anche il corrispettivo unitario €/ton



IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento mentre sono ammesse offerte pari ai valori unitari posti a base di gara.

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

I prezzi offerti saranno indicati al netto dell'eventuale rimborso chilometrico di cui all'art. 4.5 del presente Capitolato.

Art. 6. CORRISPETTIVO

6.1. I corrispettivi unitari dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in "offerta" dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Il corrispettivo mensile dovuto ai Comuni sarà calcolato moltiplicando il prezzo risultante dall'offerta fatta dall'aggiudicatario per la quantità mensile conferita.

6.2. Il rimborso spese dovuto dall'Appaltatore per la maggiore distanza dell'impianto di conferimento come disciplinato all'art. 4.5 e l'eventuale addebito a titolo di compensazione per attesa come indicato all'art. 4.3 saranno dedotti mensilmente dalla fattura emessa per il servizio.

ART. 7. PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

7.1. La fattura mensile dovrà essere intestata ad ogni singolo Comune e ivi trasmessa per le successive attività di verifica e liquidazione. La fattura mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito singolarmente da ciascun Comune moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica. Non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UF3A7H.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Barlassina al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UFTQBD.

Ogni fattura elettronica dovrà indicare il codice CIG della gara.


7.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso a ciascun Comune una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'ideale documento di trasporto, data di conferimento, Kg. a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati.

7.3. I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul "conto corrente dedicato" al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l'Appaltatore avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

7.4. Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per



l'espletamento della procedura di pagamento.

7.5. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune. In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applica l'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di garanzia definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto con il Comune.

In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

ART. 9. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario, ad eccezione dei giorni festivi indicati al punto 4.4, è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi (da lunedì a sabato) anche precedenti e/o successivi alle festività indicate all'art. 4.4, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione al Comune di Monza e al Comune di Barlassina entro 12 ore dal fermo impianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, allegando documentazione relativa all'accaduto. Se si prevedesse il fermo impianto superiore alle 24 ore continuative, il Comune di Monza e il Comune di Barlassina dovranno essere messi in grado dall'appaltatore di poter conferire il materiale entro le 24 ore dalla sospensione stessa in altro impianto.

L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti non di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata da ciascun Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Per il Comune di Monza in particolare, qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 40 km calcolati come indicato all'art. 4.5 verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,60714 Euro /ton * km oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

9.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

9.4. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

9.5. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, i Comuni avranno la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10. GESTIONE DEL SERVIZIO

10.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

10.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

10.3 Ciascun Comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2006. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

10.4 L'appaltatore dovrà comunicare, oltre all'eventuale descrizione del processo di cui al punto 4.2, le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

ART. 11. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

11.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e verso il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

11.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà depositare, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, apposita polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'assunzione dei contratti. La polizza dovrà avere la durata dell'affidamento.

11.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

11.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle amministrazioni di Monza e Barlassina.

ART. 12. COOPERAZIONE

La società aggiudicataria dovrà provvedere a nominare ed indicare un proprio dipendente quale

11/5/07

rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con i referenti dei rispettivi Comuni.

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino alla durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara dei Comuni di Monza e di Barlassina o per ulteriori finalità istituzionali.

ART. 13. PENALITÀ

13.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza e del Comune di Barlassina di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dai Comuni, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dai Comuni, è tenuto al pagamento di una penalità pari al 30% (trenta) del corrispettivo unitario per ogni tonnellata di rifiuto non conferito o non correttamente trattato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre le 48 ore.

13.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

13.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

13.4. L'ammontare della penalità sarà decurtata dal pagamento della fattura in scadenza emessa dall'impresa affidataria.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte dei Comuni di una penale pari a € 25,00 per ogni tonnellata, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi. Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non dovuto a fermo impianto ex art.9 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

13.5. L'importo complessivo delle penali irrorate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "Penalità", ciascun Comune potrà dichiarare la risoluzione o il recesso dei contratti nei casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del singolo Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del singolo Comune sentito il parere del Sindaco, del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;

Ugo